

La modifica 24 marzo 2004 della legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale del 24 settembre 1985 è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Bellinzona, 25 gennaio 2005

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **G. Gendotti**

Il Cancelliere: **G. Gianella**

I.

Decreto legislativo

concernente l'aggregazione dei Comuni di Cadenazzo e Robasacco

(del 30 novembre 2004)

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 31 agosto 2004 n. 5567 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 9 novembre 2004 n. 5567 R della Commissione speciale aggregazione di Comuni,

decreta:

Art. 1 È decretata l'aggregazione dei Comuni di Cadenazzo e Robasacco in un nuovo unico Comune denominato Comune di Cadenazzo, a far tempo dalla costituzione del Municipio in occasione delle elezioni comunali previste per il 13 marzo 2005.

Art. 2 Il nuovo Comune di Cadenazzo farà parte del Distretto di Bellinzona, Circolo di Giubiasco.

Art. 3 Il nuovo Comune subentra nei diritti e negli obblighi dei preesistenti Comuni, compresi quelli patrimoniali.

Per la destinazione dei patrimoni che risultassero legati o donati per fine specifico fanno stato le norme del CCS.

La definizione dei rapporti patrimoniali in caso di contestazione è devoluta al Tribunale cantonale amministrativo, quale istanza unica.

Art. 4 Il nuovo Comune è amministrato da un Municipio composto da 5 membri e da un Consiglio comunale composto da 25 membri.

Le Commissioni del Legislativo saranno composte da 5 membri. Rimangono riservate eventuali diverse disposizioni da precisare nel Regolamento organico comunale.

Per la prima elezione del Consiglio comunale del nuovo Comune vengono stabiliti i seguenti circondari elettorali:

circondario 1: Cadenazzo

circondario 2: Robasacco

La ripartizione dei seggi tra i circondari è effettuata a norma dell'art. 93a della Legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998.

Art. 5 Quale aiuto straordinario all'aggregazione è stanziato un credito di fr. 3 600 000.–, comprensivo dell'interesse remuneratorio semplice il cui tasso è fissato al 3.5% p.a. a decorrere dal 1° gennaio 2005, da destinare:

- per l'importo di fr. 2'300'000.– per estinguere parzialmente i debiti del Comune di Robasacco al fine di riequilibrarne la gestione corrente;
- per l'importo di fr. 1'100'000.– per ridurre i debiti dell'azienda dell'acqua potabile di Robasacco.

Gli aiuti proposti sono necessari per rendere finanziariamente neutro per Cadenazzo l'aggregazione con Robasacco.

- Per l'erogazione dei contributi di fr. 3'400'000.- (rimborso debiti) il Cantone può alternativamente rimborsare debiti pendenti presso gli istituti di credito o subentrare nei relativi obblighi contrattuali. Il versamento in capitale avverrà, di principio, sull'arco di quattro anni (2005-2008) secondo un piano di rimborso dei debiti da concordare con il nuovo Comune;
- per la quota di fr. 200'000.- concernente l'interesse remuneratorio, con versamento diretto al nuovo Comune.

Art. 6 Il calcolo dei sussidi cantonali e delle partecipazioni comunali al Cantone per l'anno 2005 è effettuato sulla base dell'indice di forza finanziaria 2005-2006 che sarà calcolato per il nuovo Comune.

Art. 7 Il calcolo del contributo di livellamento per il 2005 ha luogo separatamente per ognuno degli attuali Comuni utilizzando le risorse fiscali e la popolazione finanziaria 1999-2003 e il moltiplicatore politico del 2004. Dal 2006 il calcolo del contributo di livellamento avviene sulla base delle risorse fiscali e della popolazione finanziaria 2000-2004 (e segg.), e del moltiplicatore d'imposta anno 2005 del nuovo Comune.

Art. 8 Il Consiglio di Stato prenderà tutti i provvedimenti che si rendessero ulteriormente necessari per perfezionare la procedura di aggregazione dei Comuni di Cadenazzo e Robasacco.

Si richiamano le disposizioni previste nella Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni del 16 dicembre 2003.

Art. 9 Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

II.

Il decreto esecutivo concernente le Circostrizioni dei Comuni, Circoli e Distretti del 25 giugno 1803, è modificato come segue:

DISTRETTO DI BELLINZONA

(...)

(...)

Circolo di Giubiasco: Giubiasco, Pianezzo, Sant'Antonio, Camorino, Sant'Antonino, Cadenazzo, Medeglia, Isonne.

Bellinzona, 30 novembre 2004

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **O. Marzorini**

Il Segretario: **R. Schnyder**

LA SEGRETERIA DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordina la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi (ris. 25 gennaio 2005 n. 3)

Per la Segreteria del Gran Consiglio
Il Segretario generale: Rodolfo Schnyder